



**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere (relatore)
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 4 novembre 2020 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art. 26 ter del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, inserito in sede di conversione con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Vailate (CR)

Vista la nota pervenuta in data 19 ottobre 2020 con la quale il Sindaco del Comune di Vailate (CR) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere pervenuta dal comune sopra citato;

Ritenuta la legittimità delle Adunanze da remoto ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii. (emergenza epidemiologica COVID-

19) ai fini dello svolgimento dell'attività consultiva, trattandosi di attività che non implica alcun contraddittorio con l'Ente che ha richiesto il parere;

Dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft teams" con la partecipazione dei magistrati componenti il Collegio;

Udito il relatore, Cons. Rossana De Corato;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. PREMESSA

Il Sindaco del Comune di Vailate (CR) ha formulato una richiesta di parere volta a conoscere la legittimità dell'acquisto di un *personal computer* e di una stampante, destinati ad essere utilizzati esclusivamente da un consigliere comunale presso la propria abitazione.

Nello specifico, il rappresentante legale dell'ente, nell'evidenziare che la richiesta sarebbe stata motivata dall'esigenza, esplicitamente manifestata dal suddetto consigliere, di acquisire la documentazione inerente all'esercizio del mandato amministrativo direttamente presso la propria abitazione, mediante l'utilizzo di un computer fornito dal comune medesimo, ha chiesto se l'acquisto *de quo* "...sia compatibile con i vincoli di spesa e di finanza pubblica o possa configurarsi quale danno erariale...".

2. AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA

In via preliminare, occorre verificare se la richiesta di parere formulata dal Comune di Vailate presenti, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai limiti della funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile soggettivamente, essendo stata sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, ad opposte conclusioni deve, invece, pervenirsi con riguardo alla sua ammissibilità dal punto di vista oggettivo.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la suddetta disposizione consenta agli enti locali di chiedere pareri solo in materia di contabilità pubblica. La Sezione delle Autonomie, già nell'adunanza del 27 aprile 2004, aveva fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. In quelle occasioni è stato precisato che tale funzione non può intendersi come consulenza generale, ma va ristretta alla sola materia della contabilità pubblica (disposizioni in materia di bilanci, norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, etc.). In seguito, le Sezioni riunite in sede di controllo, con una pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 54/CONTR/2010), hanno nuovamente definito, esprimendo

principi vincolanti per le Sezioni regionali, l'ampiezza della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è stato affermato "*...non sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio...*".

Ulteriori elementi di valutazione ai fini della verifica dell'ammissibilità oggettiva, sono connessi alla indispensabile verifica della circostanza che i quesiti proposti non implicino la possibilità di adottare (o meno) provvedimenti amministrativi, ancor più se riferiti a fatti gestionali specifici e concreti, ovvero ad atti già posti in essere o comportamenti espletati, che l'ambito di interesse in concreto possa essere oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero di contenzioso penale, civile o amministrativo.

Ritiene il Collegio che la questione sottoposta dal Sindaco del Comune di Vailate, benché riguardi un'attività amministrativa dalla quale derivano indubitabili effetti finanziari, presenti, in questo caso specifico, dei significativi profili d'inammissibilità che possono individuarsi nell'estraneità alla materia della contabilità pubblica (così come interpretata dalla giurisprudenza del controllo), nella ricorrenza di un fatto gestionale specifico e concreto, vale a dire l'esborso per l'acquisto di beni strumentali, nonché nell'evidente ed acclarata interferenza con l'attività requirente e giudicante della Corte dei conti.

P.Q.M.

La richiesta di parere formulata dal Comune di Vailate (CR) è oggettivamente inammissibile.

Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 4 novembre 2020.

Il Relatore
(Rossana De Corato)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria
Il 10 dicembre 2020
Il Funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)